

Informazioni precontrattuali

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.

Prima di procedere alla stipula, la Legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.

Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen

Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:

- prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
- premi dovuti, tenendo conto della periodicità di pagamento (soluzione unica, annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
- durata dell'assicurazione, con indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
- protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
- condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le Condizioni generali (CG), le Condizioni integrative (CI), le Condizioni complementari (CC) e le Condizioni particolari (CP).

Preventivo	Proposta
X	X
X	X
X	X
	X
X	X

Le basi di calcolo per la determinazione dell'importo delle eccedenze e delle relative quote spettanti nonché i principi e i metodi di ripartizione sono riportati nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

Basi tariffarie

Preventivo, proposta e – una volta stipulata l'assicurazione – polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.

Definizioni

Tasso di interesse contrattuale	Indica il tasso di interesse utilizzato per la definizione delle prestazioni di capitale garantite.
EKM / EKF	Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di E inzel K apital M änner (Capitale individuale uomini), "EKF" di E inzel K apital F rauen (Capitale individuale donne).
EIM / EIF	Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di E inzel I nvalidität M änner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di E inzel I nvalidität F rauen (Invalidità individuale donne).
ERM / ERF	Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la tariffazione delle polizze di rendita nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di E inzel R enten M änner (Rendita individuale uomini), "ERF" di E inzel R enten F rauen (Rendita individuale donne).

La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle redatte dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.

Informazioni precontrattuali sull'assicurazione vita Balance Invest (assicurazione principale)

Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni su:

- Rischi assicurati
 - Punto 3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto
 - Punto 3.2 Prestazione in caso di decesso

- Portata della garanzia assicurativa
 - Punto 5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
 - Punto 7 Inizio della copertura assicurativa
 - Punto 8 Fine della copertura assicurativa
 - Punto 15 Riattivazione

- Limitazioni di copertura
 - Punto 5.2 Limitazioni della copertura assicurativa

- Obblighi del contraente
 - Punto 9 Obblighi di comunicazione e collaborazione
 - Punto 10 Finanziamento dell'assicurazione
 - Punto 19 Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria
 - Punto 21 Comunicazioni

- Termine del contratto assicurativo
 - Punto 6 Revoca della proposta
 - Punto 15 Riscatto dell'assicurazione

Riscatto

Il contraente ha facoltà di chiedere per iscritto l'estinzione anticipata totale o parziale della propria assicurazione e il rimborso del valore di riscatto disponibile. Il riscatto può comportare svantaggi economici.

I dettagli sono riportati alle Condizioni generali, sezione "Riscatto dell'assicurazione".

Le assicurazioni sulla vita finanziate con premio unico dispongono sempre di un valore di riscatto dopo il versamento del premio.

In caso di risoluzione totale del contratto, il valore di riscatto è pari al capitale di garanzia, al netto di un'eventuale trattenuta per rischio interesse, più il valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento, l'ammontare delle riserve per costi di rischio e costi amministrativi e le eventuali eccedenze con relativi interessi.

In caso di riscatto parziale le prestazioni assicurate vengono ridotte.

Le quote dell'investimento orientato al rendimento vengono alienate, alla quotazione corrente del giorno, entro 5 giorni lavorativi dalla data di cessazione dell'assicurazione prevista in caso di riscatto e disdetta e

dall'importo ricavato vengono detratti eventuali costi addebitati da Allianz Suisse per tributi, commissioni e spese di liquidazione. Non vengono addebitati ulteriori costi di terzi.

Condizioni generali (CG) Assicurazione vita Balance Invest a premio unico

Edizione 09.2015

Indice

1	Descrizione del prodotto Balance Invest a premio unico	13.1	Opzioni di investimento
2	Fondamenti giuridici dell'assicurazione	13.2	Valore di emissione delle quote e data dell'accredito
3	Prestazioni assicurate	13.3	Valore e data di liquidazione
3.1	Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto	13.4	Modifica dell'investimento orientato al rendimento
3.2	Prestazione in caso di decesso	14	Meccanismo di aumento della garanzia
4	Clausola beneficiaria	15	Riscatto dell'assicurazione
5	Portata della garanzia assicurativa	16	Riattivazione
5.1	Validità territoriale della copertura assicurativa	17	La polizza come strumento di credito
5.2	Limitazioni della copertura assicurativa	17.1	Prestito su polizza
6	Revoca della proposta	17.2	Cessione e costituzione in pegno
7	Inizio della copertura assicurativa	18	Partecipazione alle eccedenze e distribuzione degli utili dell'investimento orientato al rendimento
7.1	Copertura assicurativa provvisoria	19	Violazione contrattuale involontaria
7.2	Copertura assicurativa definitiva	20	Servizio militare, guerra o tumulti
8	Fine della copertura assicurativa	21	Comunicazioni
9	Obblighi di comunicazione e collaborazione	21.1	Comunicazioni del contraente
9.1	Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto	21.2	Comunicazioni di Allianz Suisse
9.2	Esercizio del diritto alle prestazioni	22	Consulenza in caso di controversia
10	Finanziamento dell'assicurazione	23	Luogo di adempimento
10.1	Finanziamento con premio unico		
10.2	Estremi di pagamento		
11	Ripartizione del premio unico netto e adeguamento del capitale in caso di vita		
12	Remunerazione del capitale di garanzia		
13	Gestione dell'investimento orientato al rendimento		

Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:

Assicurato	Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Beneficiario	Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.
Capitale di garanzia	Il capitale di garanzia è la riserva attuariale costituita da Allianz Suisse per finanziare il capitale garantito in caso di vita.
Contraente	Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Eventi connessi ai fondi	Si è in presenza di un evento connesso ai fondi quando Allianz Suisse, per motivazioni a lei estranee, non è più in grado di effettuare investimenti negli strumenti finanziari prescelti (sospensione dell'emissione di quote, liquidazione del fondo, scadenza del fondo, ecc.) oppure se vengono modificati passaggi fondamentali del prospetto dello strumento finanziario e l'offerente di tale strumento finanziario ne dà comunicazione ad Allianz Suisse.
Fondi	Investimenti collettivi di capitale aperti che possono avere la forma del fondo di investimento contrattuale oppure della società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Investimento orientato al rendimento	L'investimento orientato al rendimento può essere costituito da quote di fondi o altri valori ammessi dalla legge (ad es. certificati) oppure essere vincolato a portafogli di investimento interni. L'investimento orientato al rendimento consente di partecipare alle opportunità e ai rischi dei mercati finanziari. All'interno dell'offerta elaborata da Allianz Suisse per questo prodotto, il contraente seleziona gli strumenti finanziari per l'investimento orientato al rendimento e ne stabilisce la ripartizione.
Meccanismo di aumento della garanzia	Il meccanismo di aumento della garanzia assicura al contraente che l'incremento del rendimento dell'investimento orientato al rendimento, nella misura del valore soglia prefissato, vada ad accrescere il capitale garantito in caso di vita.
Periodo assicurativo	Il periodo assicurativo dura rispettivamente un anno e decorre la prima volta dalla data di inizio dell'assicurazione.

Polizza	La polizza è il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Premio unico netto	È pari al premio unico dovuto al netto dell'imposta di bollo.
Previdenza libera	Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza privata individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Proposta	È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Quota	La quota è l'accredito che comprova la partecipazione all'investimento orientato al rendimento.
Quotazione dell'investimento orientato al rendimento	È pari al numero totale di quote moltiplicato per l'ultima quotazione dei singoli strumenti di investimento pubblicata prima della data in questione.
Società di assicurazioni	La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Tasso di interesse contrattuale per il caso di decesso	Il tasso di interesse contrattuale per il caso di decesso viene fissato alla data di inizio dell'assicurazione e indicato in polizza.
Tasso di interesse contrattuale per il caso di vita	Il tasso di interesse contrattuale per il caso di vita viene fissato alla data di inizio dell'assicurazione e indicato in polizza.
Tasso di interesse per la quota di aumento	Il tasso di interesse per la quota di aumento in caso di vita corrisponde alla percentuale, indicata in polizza, del tasso di interesse tecnico massimo consentito (tasso di interesse contrattuale massimo per il caso di vita).
Valore di emissione o di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento	Il valore di emissione o liquidazione è pari all'ultima quotazione alla data in questione comprensiva o al netto di eventuali costi addebitati da Allianz Suisse sulla base di tributi previsti dalla legge o di spese e commissioni applicate da Allianz Suisse stessa o da terzi.
Valore di liquidazione del capitale di garanzia	Il valore attuale del capitale di garanzia è calcolato alla stessa data in cui viene fissato il valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento ed è pari al valore raggiunto in quel momento dalla riserva attuariale per la prestazione garantita in caso di vita.
Valore di riferimento	Il valore di riferimento è il valore dell'investimento orientato al rendimento utilizzato per verificare mensilmente se l'ultima quotazione ufficiale dell'investimento è salita almeno del valore soglia fissato in precedenza dal contraente e se va quindi ad incrementare il capitale garantito in caso di vita.
Valore di riscatto	Il valore di riscatto è l'importo versato se l'assicurazione è riscattabile e il contraente ne richiede l'estinzione totale in via anticipata.
Valore soglia	Il valore soglia è pertinente al meccanismo di aumento della garanzia e può essere fissato dal contraente al 10% o al 20%.
Valuta del contratto	La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.

La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.

1 Descrizione del prodotto Balance Invest a premio unico

L'assicurazione sulla vita Balance Invest a premio unico è una formula assicurativa e di risparmio che consente di stipulare un capitale garantito per il caso di vita nonché un capitale garantito per il caso di decesso. Inoltre l'investimento orientato al rendimento offre al contraente la possibilità di beneficiare dell'incremento di valore degli strumenti finanziari selezionati.

L'importo del premio di risparmio da destinare all'investimento orientato al rendimento viene definito in base al premio unico netto e al capitale garantito in caso di vita concordato, al netto dei costi di stipula, delle riserve per costi di rischio e costi amministrativi nonché dell'importo del premio per il capitale di garanzia. Gli strumenti finanziari a disposizione del contraente per l'investimento orientato al rendimento sono selezionati da Allianz Suisse. Il contraente assume i rischi di quotazione e valuta dell'investimento orientato al rendimento.

L'assicurazione sulla vita Balance Invest a premio unico può essere stipulata soltanto nell'ambito della previdenza libera (pilastro 3b).

2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti Condizioni generali e nelle Condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla Legge svizzera e, in particolare, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede principale di Allianz Suisse.

In caso di divergenza con le disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

3 Prestazioni assicurate

3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto

Alla scadenza dell'assicurazione, Allianz Suisse versa al contraente il capitale garantito in caso di vita, più il valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento.

3.2 Prestazione in caso di decesso

In caso di morte dell'assicurato durante il periodo assicurativo, Allianz Suisse versa il capitale garantito pattuito per il caso di decesso oppure, se superiore a quest'ultimo, il valore del capitale di garanzia unitamente al valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento.

Prestiti su polizza, interessi o costi insoluti vengono dedotti dalla prestazione in caso di decesso.

4 Clausola beneficiaria

Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di vita o di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.

5 Portata della garanzia assicurativa

5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

5.2 Limitazioni della copertura assicurativa

Non è prevista alcuna copertura se

- a) il decesso dell'assicurato è intenzionalmente provocato da un avente diritto, oppure se
- b) l'assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza dell'assicurazione. Lo stesso vale in caso di variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato e garantito in caso di decesso.

In caso di suicidio successivo alla scadenza di tale termine, Allianz Suisse versa l'intera prestazione assicurata. Prima della scadenza di questo termine Allianz Suisse restituisce il valore di liquidazione dell'investimento complessivo.

Sussiste suicidio anche se l'assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.

Se l'assicurato muore e non sussiste copertura, Allianz Suisse versa il valore di riscatto in luogo del capitale garantito in caso di decesso.

Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni qualora il decesso dell'assicurato sia stato cagionato da colpa grave.

6 Revoca della proposta

Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la comunicazione scritta di revoca deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.

7 Inizio della copertura assicurativa

7.1 Copertura assicurativa provvisoria

Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.

Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.

La copertura assicurativa provvisoria non sussiste se, alla data sopra specificata, la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.

La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio della comunicazione completa di rifiuto della proposta, in ogni caso otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria termina non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.

Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.

7.2 Copertura assicurativa definitiva

Il contratto si intende stipulato con l'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché con l'incasso del premio unico da parte di Allianz Suisse o la ricezione della polizza da parte del contraente. La copertura assicurativa decorre in ogni caso non prima dell'inizio dell'assicurazione richiesto.

8 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.

Essa cessa anticipatamente in caso di decesso dell'assicurato, di riscatto o di disdetta.

In caso di riscatto o di disdetta, fa fede la data indicata nella comunicazione e, in sua mancanza, la data di recapito della comunicazione al destinatario.

9 Obblighi di comunicazione e collaborazione

9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a dare disdetta del contratto tramite comunicazione scritta.

Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

Il decesso dell'assicurato deve essere comunicato tempestivamente ad Allianz Suisse, producendo l'atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l'originale o una copia o fotocopia legalmente autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.

Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.

Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

10 Finanziamento dell'assicurazione

10.1 Finanziamento con premio unico

Il finanziamento dell'assicurazione avviene tramite premio unico nella valuta del contratto. Il premio unico è dovuto alla stipula del contratto.

10.2 Estremi di pagamento

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.

11 Ripartizione del premio unico netto e adeguamento del capitale in caso di vita

In base alla quota di premio unico netto destinata a finanziare il capitale di garanzia nonché ai costi di stipula, alle riserve per i costi di rischio necessarie per assicurare il capitale in caso di decesso e alle riserve per i costi amministrativi, viene fissata la quota di premio unico netto disponibile al momento della stipula contrattuale per l'acquisto di quote nell'ambito dell'investimento orientato al rendimento.

Durante il periodo di validità contrattuale, il contraente ha la possibilità di richiedere, nei limiti fissati da Allianz Suisse, un

aumento o una riduzione del capitale per il caso di vita, con conseguente adeguamento del capitale di garanzia e della relativa remunerazione nonché delle riserve per costi di rischio e costi amministrativi e dell'investimento orientato al rendimento.

12 Remunerazione del capitale di garanzia

Il capitale di garanzia viene remunerato a un tasso di interesse fisso, stabilito da Allianz Suisse e indicato in polizza (tasso di interesse contrattuale per il caso di vita).

In caso di incremento del capitale garantito per il caso di vita, la parte di capitale di garanzia necessaria per ottenere l'aumento desiderato viene remunerata al tasso di interesse per la quota di aumento.

13 Gestione dell'investimento orientato al rendimento

13.1 Opzioni di investimento

L'investimento orientato al rendimento può essere costituito da quote di fondi o altri valori ammessi dalla legge (ad es. certificati) oppure essere vincolato a portafogli di investimento interni. Per l'investimento nella componente orientata al rendimento, Allianz Suisse mette a disposizione del contraente, prima della decorrenza del contratto, un certo numero di strumenti finanziari tra cui scegliere in base alla propria propensione al rischio. Il contraente assume tutti i rischi, in particolare i rischi di perdita, liquidazione, quotazione e valuta relativi agli strumenti finanziari prescelti. Allianz Suisse ha facoltà di ampliare o limitare in ogni momento la gamma degli strumenti finanziari a disposizione del contraente.

13.2 Valore di emissione delle quote e data dell'accredito

L'accredito delle quote dell'investimento orientato al rendimento viene effettuato, a seconda della ripartizione dei fondi, entro cinque giorni lavorativi

- dalla data in cui è stato corrisposto per intero il premio unico e in ogni caso non prima della data richiesta per l'inizio dell'assicurazione;
- dalla data di distribuzione delle quote di eccedenza;
- dalla data di un'eventuale distribuzione di utili derivanti dall'investimento orientato al rendimento;
- se il contraente richiede una ridistribuzione della quota orientata al rendimento su un altro strumento finanziario messo a disposizione da Allianz Suisse;
- se il capitale garantito per il caso di vita viene ridotto a vantaggio dell'investimento orientato al rendimento.

Il valore di emissione è pari all'ultima quotazione pubblicata prima dell'accredito maggiorata di eventuali costi addebitati da Allianz Suisse sulla base di tributi previsti dalla legge o di spese e commissioni di emissione applicate da Allianz Suisse stessa o da terzi.

13.3 Valore e data di liquidazione

La liquidazione dell'investimento orientato al rendimento avviene entro cinque giorni lavorativi

- dalla data di ricezione della richiesta di revoca della proposta;
- dalla data di ricezione dell'atto di morte ufficiale;
- dalla data di scadenza del contratto in caso di vita;
- dalla data di cessazione dell'assicurazione prevista in caso di riscatto e disdetta;
- dalla data di cessazione del contratto prevista per tutti gli altri casi;
- dalla data di ricezione della richiesta scritta di ridistribuzione dell'investimento orientato al rendimento;
- se il capitale garantito per il caso di vita viene incrementato a scapito dell'investimento orientato al rendimento senza ricorrere al meccanismo di aumento della garanzia prescelto.

Il valore di liquidazione è pari all'ultima quotazione ufficiale precedente la data in questione, da cui vengono detratti eventuali costi addebitati da Allianz Suisse per tributi, commissioni e spese di liquidazione.

13.4 Modifica dell'investimento orientato al rendimento

Il contraente può in qualsiasi momento richiedere ad Allianz Suisse, per iscritto, di modificare l'investimento orientato al rendimento effettuando una redistribuzione in altri prodotti finanziari tra quelli proposti da Allianz Suisse. La redistribuzione viene effettuata ai prezzi di emissione e liquidazione correnti.

13.5 Eventi connessi agli strumenti finanziari

In caso di eventi connessi agli strumenti finanziari, Allianz Suisse è autorizzata, ma non tenuta, a investire a titolo di garanzia il controvalore delle quote detenute nell'investimento orientato al rendimento in un fondo monetario o in uno strumento finanziario analogo.

Il verificarsi di un evento connesso agli strumenti finanziari non dà luogo ad alcun diritto aggiuntivo.

14 Meccanismo di aumento della garanzia

Alla stipula del contratto, il contraente può scegliere di inserire in polizza un meccanismo di aumento della garanzia per l'investimento orientato al rendimento. Nell'arco della durata contrattuale, il meccanismo di aumento della garanzia può essere incluso o escluso dalla polizza all'inizio di ogni nuovo periodo assicurativo. L'inclusione di tale meccanismo richiede la definizione di un valore soglia che può essere modificato a ogni successivo primo del mese.

In caso di inclusione del meccanismo di aumento della garanzia, una volta pagato per intero il premio unico, viene registrato un valore di riferimento corrispondente all'ultima quotazione dell'investimento orientato al rendimento pubblicata prima della data in questione. Il valore di riferimento viene aggiornato in caso di riscatto parziale o se il capitale garantito per il caso di vita viene adeguato senza ricorrere al meccanismo di aumento della garanzia.

Il meccanismo di aumento della garanzia verifica mensilmente, a una data di riferimento stabilita da Allianz Suisse compresa tra il ventesimo e l'ultimo giorno del mese, se l'ultima quotazione dell'investimento orientato al rendimento è salita almeno dell'ultimo valore soglia fissato dal contraente.

Se alla data di riferimento si registra un incremento pari almeno all'ultimo valore soglia fissato, si procede alla cessione di un numero di quote dell'investimento orientato al rendimento pari alla differenza tra il valore di riferimento e l'ultima quotazione ufficiale di tale investimento pubblicata prima del giorno di riferimento. Se l'investimento orientato al rendimento è distribuito su più strumenti finanziari, la cessione viene effettuata pro quota sulla base del controvalore dei singoli strumenti finanziari.

L'incremento del capitale di garanzia di un importo pari a tale valore di liquidazione dell'investimento calcolato alla data di riferimento nonché di un importo pari al conseguente adeguamento delle riserve per costi di rischio e costi amministrativi comporta un aumento del capitale garantito per il caso di vita. La quota di incremento del capitale di garanzia pari al valore di liquidazione viene remunerata applicando il tasso di interesse per la quota di aumento valido per il contratto interessato.

15 Riscatto dell'assicurazione

Il contraente può richiedere per iscritto l'estinzione anticipata, parziale o totale, dell'assicurazione e il rimborso del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale di garanzia, al netto di un'eventuale trattenuta per rischio interesse, più il valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento, l'ammontare delle riserve per costi di rischio e costi amministrativi e le eventuali eccedenze con relativi interessi.

In sede di calcolo, prestiti su polizza, interessi o spese vengono dedotti dal valore di riscatto.

16 Riattivazione

Un contratto non più in vigore non può essere riattivato.

17 La polizza come strumento di credito

17.1 Prestito su polizza

Il contraente può richiedere ad Allianz Suisse un prestito a interesse in cambio della costituzione in pegno del diritto assicurativo.

Il prestito deve essere rimborsato entro la fine del contratto, altrimenti la prestazione prevista per il caso di vita viene ridotta di un ammontare pari al prestito più interessi e costi.

Allianz Suisse si riserva di respingere una richiesta di prestito a interesse.

17.2 Cessione e costituzione in pegno

Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo. Cessione e costituzione in pegno richiedono obbligatoriamente la forma scritta, la consegna della polizza al soggetto terzo e la notifica scritta ad Allianz Suisse.

18 Partecipazione alle eccedenze e distribuzione degli utili dell'investimento orientato al rendimento

La polizza partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

Se non è prevista l'applicazione del meccanismo di aumento della garanzia, le eventuali eccedenze vengono utilizzate per acquistare ulteriori quote di investimento orientato al rendimento. Se invece si applica il meccanismo di aumento della garanzia, le eventuali eccedenze vengono accumulate, interessi inclusi, in un conto eccedenze intestato al contraente. In caso di cambiamento della modalità di applicazione del meccanismo di aumento della garanzia (attivazione/disattivazione) la forma di utilizzo delle eccedenze già assegnate non subisce alcuna modifica.

Eventuali utili ottenuti dagli investimenti orientati al rendimento vengono reinvestiti in ulteriori quote.

19 Violazione contrattuale involontaria

Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che il contraente stesso sia privato di un diritto o limitato nell'esercizio di tale diritto in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto dovuto deve essere eseguito tempestivamente.

20 Servizio militare, guerra o tumulti

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni per il caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti

disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.

Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso fino a concorrenza delle rendite assicurate.

Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.

21 Comunicazioni

21.1 Comunicazioni del contraente

Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.

21.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

In caso di domiciliazione all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, il contraente designa un rappresentante a cui possano essere validamente inviate tutte le comunicazioni.

Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto del contraente o del suo rappresentante in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

22 Consulenza in caso di controversia

In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.

Svizzera tedesca: Ombudsman der Privatversicherung
Postfach
8022 Zürich

Svizzera romanda: Ombudsman de l'assurance privée
case postale 2608
1002 Lausanne

Ticino: Ombudsman dell'assicurazione privata
casella postale
6903 Lugano

23 Luogo di adempimento

Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.